



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 2

Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari e' subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonche' della coerenza con la finalita' educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'eta' degli studenti.

Versione in vigore dal 22 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico
Estremi	Legge 9 giugno 2026, n. 104
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-consenso-informato-in-ambito-scolastico/art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it